

Comune di Pienza

Provincia di Siena

Area Ambiente Manutenzione e Patrimonio

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE ECOLOGICA COMUNALE

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 29 del 26/04/2018

INDICE

ART.	CONTENUTO	PAG.
1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
2	AUTORIZZAZIONE DELL'IMPIANTO	2
3	GESTIONE E RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO	2
4	RESPONSABILI DELLA STAZIONE ECOLOGICA	3
5	OPERATORI DELLA STAZIONE ECOLOGICA	3
6	ATTREZZATURE, MEZZI E LORO MANUTENZIONE	5
7	DESTINATARI DEL SERVIZIO E OBBLIGHI PER L'ACCESSO ALLA STAZIONE ECOLOGICA	5
8	ORARIO DI APERTURA	7
9	RIFIUTI AMMISSIBILI	7
10	RIFIUTI ESCLUSI	8
11	PESATURA DEI RIFIUTI	8
12	OPERAZIONI DI COMPILAZIONE MODELLI DA PARTE DEL GESTORE DEL SERVIZIO	9
13	LIMITAZIONE TEMPORANEA DELL'ACCESSO	9
14	MODALITÀ DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI	9
15	ULTERIORI PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO E DI CONFERIMENTO	10
16	GRATUITÀ DEL SERVIZIO	11
17	AGEVOLAZIONI DELLA TARIFFA RIFIUTI	11
18	ESTENSIONE DEL SERVIZIO	12
19	DIVIETI ALL'UTENZA	12
20	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	13
21	SANZIONI	13
22	RESPONSABILITÀ	14
23	OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI	14
24	OBBLIGATORietà DEL REGOLAMENTO	14
25	VALIDITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO	14
ALLEGATI		
ALLEGATO 1		15

ARTICOLO 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione ed il funzionamento della Stazione Ecologica comunale per il conferimento in forma differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti nel territorio del comune di Pienza.
2. La Stazione Ecologica comunale è realizzata con l'obiettivo di incentivare e favorire la raccolta differenziata ed il riciclo dei materiali recuperabili, e rappresenta un importante intervento di protezione dell'ambiente e di miglioramento della qualità della vita. Le modalità di utilizzo del medesimo impianto sono predisposte al fine di regolamentarne il corretto uso da parte degli utenti conferitori.
3. La Stazione Ecologica del comune di Pienza è un'area attrezzata, recintata, custodita ed aperta solo ad orari prestabiliti presso la quale i soggetti conferitori individuati dall'articolo 7 del presente Regolamento possono conferire gratuitamente e in modo differenziato varie tipologie di rifiuti urbani ed assimilati, al fine di favorire il trattamento degli stessi, garantendo una distinta gestione delle diverse frazioni merceologiche.
4. La Stazione Ecologica del comune di Pienza è situata in Località Podere Trieste - Via I° Maggio, su terreni distinti all'Agenzia del Territorio - Catasto Terreni del Comune di Pienza al foglio n.44 particella n.37.
5. Il presente Regolamento determina i criteri per un ordinato e corretto utilizzo della Stazione Ecologica di cui al precedente comma 4 disciplinandone l'accesso e le modalità di conferimento dei rifiuti nel rispetto delle vigenti normative di settore.

ARTICOLO 2
AUTORIZZAZIONI DELL'IMPIANTO

1. Conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa di settore di cui al precedente articolo 1 comma 5, la Stazione Ecologica comunale viene autorizzata dalla Regione Toscana mediante atto determinativo / decreto del Responsabile del competente Settore.
2. Per quanto concerne le emissioni in atmosfera e gli scarichi idrici si fa riferimento alle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti in materia, comunque ricomprese all'interno dell'atto autorizzativo di cui al precedente comma 1.

ARTICOLO 3
GESTIONE E RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO

1. Il titolare del servizio è il Comune di Pienza.
2. Il responsabile della gestione operativa della Stazione Ecologica comunale è il soggetto individuato dall'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud, per conto del titolare del servizio, per lo svolgimento dei servizi integrati di raccolta e trasporto ai fini del trattamento dei rifiuti solidi urbani, di seguito definito "gestore del servizio".
3. Il gestore del servizio sovrintende al corretto funzionamento della Stazione Ecologica comunale, coordinandone la gestione e svolgendo tutte le funzioni demandategli dal presente Regolamento mediante proprio personale e/o avvalendosi della collaborazione di associazioni locali di volontariato / cooperative, mantenendo il

raccordo con il competente Ufficio comunale e organizzando il servizio stesso secondo criteri di efficacia ed economicità in rapporto alle esigenze degli utenti.

4. Il gestore del servizio, sentito il parere del competente Ufficio comunale, nomina un Responsabile della Stazione Ecologica, di seguito definito "Responsabile della Stazione", dal quale dipendono gli Operatori addetti alla gestione dell'impianto stesso.
5. Spetta al gestore del servizio provvedere alla custodia e gestione della Stazione Ecologica comunale effettuando nel dettaglio le seguenti operazioni che vengono svolte operativamente dagli Operatori:
 - a) apertura e chiusura dell'impianto;
 - b) controllo della provenienza dei rifiuti conferiti attraverso l'identificazione dell'utente che li conferisce;
 - c) supporto agli utenti per il conferimento dei rifiuti negli appositi container, contenitori, fusti o aree dedicate;
 - d) eventuali operazioni di pesatura;
 - e) registrazione dei quantitativi di rifiuti in entrata e in uscita dall'impianto secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
 - f) compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti, per quanto di competenza;
 - g) segnalazione della necessità di svuotamento dei container, contenitori, fusti o aree dedicate;
 - h) pulizia dell'impianto e dell'area di accesso, compreso il recupero e il conferimento nei cassoni di eventuali rifiuti eventualmente abbandonati in adiacenza al medesimo impianto durante le ore e i giorni di chiusura, nonché comprese le attività di manutenzione inerenti il taglio e la cura del verde (erba, aiuole, siepi, ecc.);
 - i) deposito e distribuzione agli utenti, su disposizione del competente Ufficio comunale, di materiali e attrezzature quali a titolo esemplificativo e non esaustivo secchielli, mastelli, bidoni, sacchetti, compost in confezione, ecc. utili al miglior funzionamento dei servizi e/o alla sensibilizzazione alle tematiche ambientali degli stessi utenti;
 - j) collaborazione per eventuali visite guidate all'impianto da parte di scolaresche;
 - k) collaborazione ai fini della eventuale certificazione dell'impianto secondo gli standard di qualità ISO 9001 e/o ambientali ISO 14001.
6. Il gestore del servizio è tenuto, inoltre, a controllare che tutte le operazioni, siano esse indifferentemente di prelievo o di conferimento dei rifiuti, avvengano in modo conforme alle disposizioni del presente Regolamento.

ARTICOLO 4

RESPONSABILI DELLA STAZIONE ECOLOGICA

1. Sono Responsabili della Stazione Ecologica comunale i soggetti dipendenti e/o incaricati dal gestore del servizio per coordinare il lavoro degli Operatori.
2. I Responsabili dell'impianto, in particolare, mantengono il raccordo con il competente Ufficio comunale e organizzano il servizio di cui al precedente articolo secondo criteri di efficacia ed economicità in rapporto alle esigenze degli utenti.

ARTICOLO 5

OPERATORI DELLA STAZIONE ECOLOGICA

1. Sono Operatori della Stazione Ecologica comunale i soggetti dipendenti e/o incaricati dal gestore del servizio per la custodia e la manutenzione dell'impianto medesimo, nonché per il controllo durante la fase di conferimento dei rifiuti da parte degli utenti. Gli Operatori svolgono le operazioni di cui all'articolo 3 comma 5 del presente Regolamento secondo le disposizioni impartite dai Responsabili della Stazione Ecologica.
2. In particolare, gli Operatori della Stazione Ecologica devono dare indicazioni agli utenti circa la corretta differenziazione dei rifiuti conferiti e devono garantire il rispetto di tutte le norme previste dal presente Regolamento, e pertanto hanno la facoltà:
 - a) di richiedere, a chiunque abbia intenzione di conferire i propri rifiuti presso tale impianto comunale, un documento di identità in modo da verificarne i requisiti per l'accesso;
 - b) di registrare le generalità e la targa del mezzo dell'utente che accede all'impianto, nonché i rifiuti conferiti per finalità statistiche e/o di controllo;
 - c) di controllare che i rifiuti vengano scaricati in modo corretto in base alla tipologia;
 - d) di segnalare direttamente al Responsabile dell'impianto ogni eventuale infrazione o inosservanza alle presenti norme da parte di chiunque;
 - e) di negare l'assenso allo scarico per quel rifiuto che non presenti caratteristiche adeguate all'avvio al recupero cui dovrà essere destinato;
 - f) di non consentire l'accesso ai veicoli qualora se ne ravvisi la necessità.
3. Per le mansioni di cui al precedente comma 2 lettere a), b) e) ed f) possono essere impartite diverse disposizioni agli Operatori dai Responsabili della Stazione Ecologica, previo assenso del competente Ufficio comunale.
4. Gli Operatori devono:
 - a) prima del conferimento:
 - I. identificare la tipologia di rifiuto, accertando la corrispondenza qualitativa con quanto previsto dall'Allegato 1 al presente Regolamento;
 - II. effettuare la quantificazione del materiale consegnato e trascrivere questo dato, insieme alla tipologia del rifiuto ed al nominativo di chi lo consegna, su un apposito registro cartaceo o elettronico, utile ad elaborare le statistiche sull'uso dell'impianto;
 - b) durante il conferimento:
 - I. fornire assistenza agli utenti del servizio sia per quanto riguarda la suddivisione dei rifiuti in frazioni merceologiche omogenee, che per l'individuazione di spazi/contenitori appositi. I rifiuti classificati come pericolosi dovranno essere movimentati personalmente dagli Operatori, i quali potranno coadiuvare le operazione di scarico dei rifiuti tramite supporto personale o tramite idonee apparecchiature meccaniche;
 - II. aprire i contenitori scarrabili dotati di coperchio ad apertura idraulica e richiuderli dopo ogni singola azione di conferimento;
 - III. controllare che gli utenti effettuino correttamente i conferimenti dei rifiuti negli appositi spazi/contenitori in base alla suddivisione per frazioni merceologiche omogenee.
5. Oltre alle operazioni di apertura, chiusura e presidio della Stazione Ecologica comunale, durante gli orari di apertura del medesimo impianto gli Operatori devono inoltre:
 - a) segnalare al Responsabile dell'impianto ogni violazione al presente Regolamento, oltre a qualsiasi disfunzione rilevata, sia essa riferita alle

- strutture, alle attrezzature, ai contenitori o all'organizzazione e alla funzionalità dei servizi;
- b) sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a tutto ciò che è presente nell'area;
 - c) provvedere alla pulizia ed al mantenimento dell'ordine generale all'interno della medesima area, compresa la manutenzione del verde;
 - d) organizzare le operazioni di trattamento dei rifiuti stoccati.
6. Nel caso in cui gli utenti contravvengano intenzionalmente agli obblighi di conferimento, gli Operatori sono tenuti a scoraggiarli, informando loro delle eventuali sanzioni previste al successivo articolo 21 e richiedendo, se del caso, l'intervento della Polizia Municipale.
7. Durante l'orario di apertura dell'impianto gli Operatori addetti sono personalmente responsabili del deposito e/o del prelievo dei rifiuti all'interno del medesimo.

ARTICOLO 6

ATTREZZATURE, MEZZI E LORO MANUTENZIONE

1. La Stazione Ecologica comunale è un impianto attualmente dotato dei servizi a rete (illuminazione, adduzione acqua, raccolta acque di scarico dei servizi igienici, raccolta acque meteoriche, antincendio) e di un manufatto prefabbricato utilizzato come guardiania per gli Operatori addetti al servizio.
Tale impianto è strutturato in un prefabbricato per la raccolta di particolari tipologie di rifiuti, in container scarrabili e in apposite aree anche dotate di specifici contenitori destinati a raccogliere le singole tipologie di rifiuti.
2. Tutte le attrezzature e i mezzi sono conformi alle prescrizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e si trovano nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della salute e sicurezza del personale addetto alla gestione e degli utenti.
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria agli impianti ed alle attrezzature in modo da mantenerli sempre funzionanti e in piena efficienza e decoro sono di competenza del gestore del servizio che in particolare dovrà provvedere:
 - a) alla pulizia giornaliera degli impianti (pavimentazione, rampe, corselli, parcheggi, percorsi, ringhiere, parapetti, tettoie, recinzioni, cancelli, ecc.) e/o alla loro manutenzione;
 - b) alla rimozione e allo sgombero della neve e/o del ghiaccio al verificarsi dell'evento meteorologico, anche mediante la collaborazione del personale del Comune previo assenso del competente Ufficio comunale;
 - c) alla costante pulizia del locale di guardiania e dei servizi igienici;
 - d) alla rimozione di eventuali rifiuti abbandonati all'esterno dell'impianto mediante conferimento negli appositi contenitori.
4. Sono, inoltre, di competenza del gestore del servizio:
 - a) gli interventi di manutenzione straordinaria agli impianti e alle attrezzature, che dovranno comunque essere preventivamente concordati con l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud nonché con il competente Ufficio comunale, previo assenso del medesimo;
 - b) l'acquisto di materiale d'uso quale cancelleria, registri, computer, stampante, nonché di materiali per la pulizia dell'area, e di eventuali software gestionali;
 - c) l'acquisto di nuovi mezzi e/o attrezzature che dovessero essere necessari per il buon funzionamento dell'impianto e/o per il miglioramento dei servizi, che

dovranno comunque essere preventivamente concordati con l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud nonché con il competente Ufficio comunale, previo assenso del medesimo.

ARTICOLO 7

DESTINATARI DEL SERVIZIO E OBBLIGHI PER L'ACCESSO ALLA STAZIONE ECOLOGICA

1. Possono usufruire della Stazione Ecologica comunale, accedendo alla medesima, solo i seguenti soggetti conferitori:
 - a) le persone fisiche iscritte a ruolo/tassa rifiuti, residenti, domiciliate o comunque detentrici anche a tempo determinato di locali ubicati nel comune di Pienza;
 - b) le persone giuridiche iscritte a ruolo/tassa rifiuti, con sede nel comune di Pienza, limitatamente ai rifiuti di tipo urbano e/o assimilati (escluso i rifiuti speciali non assimilati che devono essere conferiti in regime di privativa) nel rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 193 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - c) il personale dipendente del Comune di Pienza addetto ai servizi manutentivi, debitamente autorizzato dal competente Ufficio comunale;
 - d) il personale delle scuole, delle istituzioni e dei servizi pubblici e/o di interesse pubblico presenti sul territorio del comune di Pienza;
 - e) il personale del gestore del servizio integrato di raccolta e trasporto ai fini del trattamento dei rifiuti solidi urbani.

2. Possono accedere, inoltre, alla Stazione Ecologica comunale:
 - a) le ditte/società convenzionate con il gestore del servizio integrato di raccolta e trasporto ai fini del trattamento dei rifiuti solidi urbani per la raccolta di particolari tipologie di rifiuti;
 - b) i Consorzi obbligatori autorizzati al prelievo dei contenitori delle diverse tipologie di rifiuti stoccati all'interno dell'impianto medesimo;
 - c) le persone fisiche iscritte a ruolo/tassa rifiuti, residenti, domiciliate o comunque detentrici anche a tempo determinato di locali ubicati in uno degli altri comuni dell'Area Omogenea di Raccolta (AOR) SI - Val di Chiana Senese, previa stipula di apposita convenzione tra il Comune di Pienza e uno o più Comuni della AOR interessati.

3. L'accesso con autoveicoli all'interno della Stazione Ecologica comunale è regolato dal gestore del servizio al fine di non creare eccessivo affollamento e per un più tranquillo e corretto controllo delle operazioni di scarico da parte degli utenti.

4. L'accesso agli utenti è consentito solo durante gli orari ed i giorni stabiliti per l'apertura dell'impianto medesimo.

5. L'accesso fuori dai giorni e dagli orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli Operatori del gestore del servizio, salvo espressa autorizzazione da parte del gestore del servizio medesimo, in accordo con il competente Ufficio comunale.

6. I soggetti conferitori di cui al comma 1 e al comma 2 lettera c) sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento e specificatamente alle seguenti norme:
 - a) accedere alla Stazione Ecologica comunale solamente nei giorni e negli orari di apertura;
 - b) seguire le indicazioni degli Operatori preposti alla conduzione della Stazione Ecologica comunale, nonché della segnaletica e della cartellonistica predisposte;
 - c) conferire i rifiuti già preselezionati e suddivisi per tipologia, collocandoli negli appositi spazi/contenitori dedicati;

- d) conferire direttamente e scaricare negli appositi spazi/contenitori esclusivamente i materiali ammessi. Per i rifiuti ingombranti potrà essere chiesto aiuto agli Operatori addetti.
I rifiuti classificati come pericolosi dovranno essere movimentati personalmente dagli Operatori addetti all'impianto;
- e) soffermarsi nell'area davanti agli spazi/contenitori esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di trattenersi soprattutto nelle aree di ammasso e di movimentazione dei rifiuti e dei contenitori;
- f) raccogliere eventuali rifiuti caduti sul piazzale dell'impianto durante le operazioni di scarico e conferire i medesimi rifiuti negli appositi spazi/contenitori.

ARTICOLO 8

ORARIO DI APERTURA

1. La Stazione Ecologica comunale deve prevedere un orario di apertura giornaliero funzionale alle esigenze delle utenze, nel rispetto degli accordi tra il titolare del servizio ed il gestore del servizio, per sei giorni lavorativi, ad esclusione della domenica e festivi.
2. L'orario di apertura ed eventuali modifiche, dovute ad esigenze diverse oppure a cause di forza maggiore, sono stabiliti dal gestore del servizio in accordo con il competente Ufficio comunale, previo assenso del medesimo, e devono essere resi noti dal gestore stesso mediante:
 - a) cartello apposto in bacheca esposta all'esterno dell'impianto, in prossimità dell'ingresso del medesimo;
 - b) comunicazione all'Ufficio comunale competente;
 - c) comunicazione in rete attraverso il sito internet del gestore e del Comune;
 - d) ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto utile ed efficace.
3. Alla fine di ogni anno solare il gestore del servizio pianifica in accordo al competente Ufficio comunale, in funzione anche delle festività, l'orario di apertura della Stazione Ecologica comunale per l'anno successivo, garantendo l'orario minimo di apertura settimanale previsto.
4. Nel caso in cui siano presenti giorni festivi consecutivi, ai fini dell'erogazione agli utenti di un adeguato servizio a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, il competente Ufficio comunale può pianificare in accordo con il gestore del servizio i giorni festivi durante i quali mantenere aperta la Stazione Ecologica comunale.
5. Gli utenti di cui all'articolo 7 commi 1 e 2 che intendono accedere all'impianto comunale devono attenersi agli orari stabiliti e resi noti con le modalità di cui al precedente comma 2.
6. Dietro specifica richiesta da parte degli utenti possono essere concordate con il gestore del servizio ricezioni su appuntamento da richiedersi agli Operatori preposti, sempre che ciò non arrechi disturbo alla gestione ordinaria del servizio.
7. In prima applicazione l'orario di apertura al pubblico, definito sulla base di 20 ore e 30 minuti alla settimana, è il seguente:
 - I. lunedì: dalle ore 9:30 alle ore 13:00
 - II. martedì: dalle ore 9:30 alle ore 13:00
 - III. mercoledì: dalle ore 9:30 alle ore 13:00
 - IV. giovedì: dalle ore 15:00 alle ore 18:00

- V. venerdì: dalle ore 9:30 alle ore 13:00
- VI. sabato: dalle ore 9:30 alle ore 13:00

ARTICOLO 9

RIFIUTI AMMISSIBILI

1. La Stazione Ecologica comunale è destinata esclusivamente ad accogliere i rifiuti urbani di cui all'articolo 6 comma 2 del Regolamento comunale per la Gestione dei Rifiuti e per l'Igiene Ambientale, e i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani di cui all'articolo 7 commi 5, 6 e 7 del Regolamento comunale per la Gestione dei Rifiuti e per l'Igiene Ambientale derivanti dalle attività di cui all'articolo 7 comma 8 del medesimo Regolamento.
2. Ai fini dell'accertamento della corrispondenza qualitativa dei rifiuti di cui al comma precedente potenzialmente conferibili all'impianto comunale, vengono confermate le tipologie di rifiuti già previste mediante vigente atto autorizzativo, meglio esplicate nel successivo Allegato 1, le quali possono essere modificate e/o integrate all'occorrenza.
3. L'elenco dei rifiuti conferibili di cui al comma 2 rimane in ogni caso vincolato alle disposizioni di cui al comma 1 e, più in generale, alle disposizioni del Regolamento comunale per la Gestione dei Rifiuti e per l'Igiene Ambientale.
4. Il gestore del servizio, in ragione di aspetti organizzativi e gestionali nella conduzione della Stazione Ecologica comunale, tenendo conto delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, può disporre, previo assenso del Comune, la riduzione o l'implementazione della tipologia dei rifiuti conferibili di cui al precedente comma 2 a seguito del rilascio di atto autorizzativo da parte dell'Ente competente a ciò preposto.
5. Ogni container/scarrabile/fusto collocato all'interno della Stazione Ecologica comunale a servizio degli utenti deve prevedere esplicita cartellonistica che evidenzia le tipologie di rifiuti conferibili ed il Codice Identificativo Rifiuto c.d. CER.

ARTICOLO 10

RIFIUTI ESCLUSI

1. Sono esclusi dal conferimento presso la Stazione Ecologica comunale i rifiuti non individuati al precedente articolo 9, compresi i rifiuti di cui all'articolo 7 comma 11 del Regolamento comunale per la Gestione dei Rifiuti e per l'Igiene Ambientale, ad eccezione dei seguenti Codici Identificativi Rifiuto:
 - a) CER 080318, se presente nell'atto autorizzativo rilasciato da parte dell'Ente competente a ciò preposto;
 - b) CER 160103, se presente nell'atto autorizzativo rilasciato da parte dell'Ente competente a ciò preposto;
 - c) CER 160601, se presente nell'atto autorizzativo rilasciato da parte dell'Ente competente a ciò preposto;
 - d) CER 170107 proveniente solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione, se presente nell'atto autorizzativo rilasciato da parte dell'Ente competente a ciò preposto;
 - e) CER 170904 proveniente solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione, se presente nell'atto autorizzativo rilasciato da parte dell'Ente competente a ciò preposto.

ARTICOLO 11

PESATURA DEI RIFIUTI

1. Il gestore del servizio è tenuto ad effettuare la pesatura dei rifiuti in entrata agli impianti ai fini delle successive operazioni di registrazione di carico previste dall'articolo 190 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., e comunque in modo tale da assicurare una adeguata ripartizione degli oneri di trattamento ed una corretta attribuzione dei pesi ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata.
2. Gli utenti che hanno conferito i rifiuti presso la Stazione Ecologica comunale sono tenuti a firmare la bolla di pesatura (in triplice copia) per regolarità, ricevendone una copia. Nella bolla di pesatura devono essere annotati i seguenti dati:
 - a) soggetto conferente: denominazione, indirizzo, partita IVA o codice fiscale;
 - b) tipologia del rifiuto conferito con il rispettivo Codice CER;
 - c) quantità del rifiuto in chilogrammi (kg) risultante dalla pesatura e/o in termini di unità numeriche (es. nel caso di beni durevoli).
3. Le bolle di pesatura dei rifiuti conferiti sono conservate dal gestore del servizio in duplice copia e in ordine cronologico; una copia delle bolle viene trasmessa agli Uffici comunali competenti con cadenza trimestrale e comunque in qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno e ne faccia richiesta.
4. Il gestore del servizio è tenuto ad effettuare anche la pesatura dei rifiuti in uscita dagli impianti ai fini delle successive operazioni di registrazione di scarico previste dall'articolo 190 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per il conferimento dei medesimi a destinazione finale.
5. Fatto salvo il fatto che il funzionamento della Stazione Ecologica comunale è basato sulla pesatura preliminare dei rifiuti in ingresso, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ad avvenuta realizzazione del sistema di pesatura.

ARTICOLO 12

OPERAZIONI DI COMPILAZIONE MODELLI DA PARTE DEL GESTORE DEL SERVIZIO

1. Il gestore del servizio è tenuto alla compilazione cartacea dei registri di carico e scarico dei rifiuti in ogni singola parte e dei formulari di identificazione dei rifiuti per le parti di competenza, e/o alla compilazione informatica delle schede presenti all'interno del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI per le parti di competenza, nonché in generale alla compilazione della modulistica necessaria al fine di ottemperare alle vigenti disposizioni normative.
2. Ai fini della compilazione del Modello unico di dichiarazione (MUD) e della tariffazione del servizio erogato, la registrazione dei rifiuti movimentati deve essere effettuata con misure omogenee riportando comunque sempre la relativa quantità in chilogrammi (kg).

ARTICOLO 13

LIMITAZIONE TEMPORANEA DELL'ACCESSO

1. Il gestore del servizio può limitare o differire i conferimenti da parte degli utenti per ragioni tecniche e/o gestionali contingenti, previo assenso dell'Ufficio comunale competente, dandone adeguata comunicazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 comma 2.

ARTICOLO 14

MODALITÀ DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI

1. I rifiuti vengono stoccati all'interno della Stazione Ecologica comunale in conformità alla vigente normativa di settore, ed in particolare:
 - a) i rifiuti raccolti presso tale impianto sono stoccati separatamente dalle materie prime presenti all'interno del medesimo;
 - b) i rifiuti incompatibili o in grado di reagire pericolosamente tra loro sono stoccati in modo da non venire in contatto tra di loro;
 - c) i rifiuti non pericolosi sono stoccati separatamente dai rifiuti pericolosi;
 - d) i rifiuti pericolosi sono stoccati separatamente fra loro per tipologie/frazioni omogenee;
 - e) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche dei medesimi compromettendone il successivo recupero;
 - f) la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti liquidi o solidi deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
 - g) devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
 - h) i rifiuti putrescibili e infiammabili vengono stoccati in quantità inferiori a 600 metri cubi;
 - i) i contenitori, i fusti, i cassoni e le aree di stoccaggio sono contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento per la manipolazione dei rifiuti e riportanti i Codici CER, lo stato fisico e l'eventuale pericolosità dei rifiuti stoccati;
 - j) i rifiuti che si presentano allo stato solido sono di norma stoccati in cassoni scarrabili, in appositi contenitori o in aree dedicate per tipologie omogenee individuate dal Codice CER;
 - k) i rifiuti liquidi sono stoccati in locale coperto in fusti collocati in bacini di contenimento con capacità pari all'intero volume del fusto;
 - l) i contenitori devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
 - m) ogni contenitore deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10%, ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello;
 - n) i contenitori devono essere dotati di sistemi di contenimento di capacità pari al contenitore stesso, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10%;
 - o) deve essere garantita la suddivisione dei RAEE in maniera conforme ai raggruppamenti previsti dalla vigente normativa di settore e devono essere adottate tutte le precauzioni operative in modo tale da preservarne l'integrità.
2. La capacità massima di stoccaggio della Stazione Ecologica comunale, suddivisa per ciascuna tipologia di rifiuto, è individuata nell'atto autorizzativo rilasciato da parte dell'Ente competente a ciò preposto.
3. Al raggiungimento della capacità di stoccaggio dei cassoni scarrabili/contenitori/fusti i rifiuti vengono prelevati per le successive operazioni di trattamento su chiamata, da parte del gestore servizio, di aziende che effettuano il trasporto.

ARTICOLO 15

ULTERIORI PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO E DI CONFERIMENTO

1. Il gestore del servizio, previo assenso del competente Ufficio comunale e in accordo con esso, può prevedere ulteriori procedure finalizzate all'accreditamento e al

conferimento dei rifiuti all'interno della Stazione Ecologica comunale da parte sia di utenze non domestiche, sia di distributori, installatori e centri di assistenza RAEE.

2. Le procedure di cui al comma 1 finalizzate all'accreditamento consentono al gestore del servizio di sottoscrivere apposita convenzione con le utenze non domestiche e con i distributori, installatori e centri di assistenza RAEE per la successiva operazione di conferimento dei rifiuti.
3. Le procedure di cui al comma 1 finalizzate al conferimento dei rifiuti consentono al gestore del servizio la verifica del rispetto degli adempimenti normativi da parte delle utenze non domestiche e dei distributori, installatori e centri di assistenza RAEE al momento dell'accesso all'impianto comunale.

ARTICOLO 16 GRATUITÀ DEL SERVIZIO

1. Il servizio di conferimento dei rifiuti ammissibili ai sensi dei commi 1 e 2 del precedente articolo 9 presso la Stazione Ecologica comunale è gratuito per i soggetti di cui all'articolo 7 comma 1 e comma 2 lettera c) del presente Regolamento.

ARTICOLO 17 AGEVOLAZIONI DELLA TARIFFA RIFIUTI

1. Con riferimento all'articolo 42 del Regolamento comunale per la Gestione dei Rifiuti e per l'Igiene Ambientale l'Amministrazione Comunale si impegna a prevedere forme di incentivazione economica quali agevolazioni della tariffa rifiuti per gli utenti domestici che conferiscono in forma differenziata i propri rifiuti urbani presso la Stazione Ecologica comunale.
2. I rifiuti urbani differenziati conferiti alla Stazione Ecologica comunale dagli utenti domestici, e che costituiscono il presupposto per le agevolazioni tariffarie di cui al comma precedente, appartengono alle seguenti frazioni merceologiche:
 - a) rifiuti ingombranti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, materassi, poltrone e divani, sedie e altri mobili in materiali compositi, tapparelle e suppellettili, teli plastificati, tubi e cassette;
 - b) batterie e accumulatori;
 - c) pile esauste;
 - d) medicinali;
 - e) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
 - f) inerti da costruzione e demolizione, nonché frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati, provenienti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione;
 - g) pneumatici fuori uso;
 - h) oli esausti vegetali;
 - i) oli esausti minerali.
3. Al fine di predisporre le agevolazioni tariffarie di cui al comma 1 il gestore del servizio effettua il censimento degli utenti domestici che conferiscono i rifiuti urbani differenziati di cui al precedente comma 2 alla Stazione Ecologica comunale annotando in apposito format i seguenti dati:
 - a) soggetto conferente: denominazione, indirizzo, codice fiscale;
 - b) tipologia del rifiuto conferito con il rispettivo Codice CER;
 - c) quantità del rifiuto in chilogrammi (kg) risultante dalla pesatura e/o in termini di unità numeriche.

4. Le forme di incentivazione economica di cui al comma 1, nonché le modalità di incentivazione sono previste all'interno dell'apposito Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI), previa puntuale valutazione effettuata da parte dei competenti Uffici comunali, eventualmente anche in accordo con gli altri Comuni della medesima Area Omogenea di Raccolta, in collaborazione con l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud e con il gestore del servizio.

ARTICOLO 18

ESTENSIONE DEL SERVIZIO

1. L'Amministrazione Comunale, nell'intento di valorizzare il recupero ed il riutilizzo dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti nel territorio del comune di Pienza, può estendere il servizio di accesso alla Stazione Ecologica comunale anche a soggetti terzi diversi dagli utenti individuati all'articolo 7 commi 1 e 2 del presente Regolamento, previo opportuno accordo con il gestore del servizio.

ARTICOLO 19

DIVIETI ALL'UTENZA

1. È fatto divieto agli utenti di:
 - a) introdursi nella Stazione Ecologica comunale al di fuori dei giorni e degli orari di apertura al pubblico, salvo espressa autorizzazione di cui all'articolo 7 comma 5 del presente Regolamento;
 - b) abbandonare materiali o rifiuti al di fuori della Stazione Ecologica comunale, nonché al di fuori degli appositi spazi/contenitori;
 - c) arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori, fusti ed a tutto ciò che è presente all'interno della Stazione Ecologica comunale;
 - d) occultare, all'interno di altri rifiuti, materiali e rifiuti non ammessi;
 - e) depositare tipologie di rifiuti in spazi/contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti;
 - f) scaricare e/o introdurre nei contenitori/fusti rifiuti diversi da quelli ammessi dal presente Regolamento;
 - g) accedere alla Stazione Ecologica con modalità diverse da quelle prescritte ai precedenti articoli 7 e 15;
 - h) scaricare all'interno della Stazione Ecologica rifiuti con modalità diverse da quelle prescritte al precedente articolo 7 e senza ottemperare agli obblighi previsti;
 - i) rovistare nei contenitori e tra i rifiuti di ogni genere;
 - j) prelevare e trasportare all'esterno della Stazione Ecologica qualsiasi rifiuto;
 - k) attardarsi per qualsiasi ragione all'interno della Stazione Ecologica dopo il conferimento dei rifiuti.
2. Inoltre, presso la Stazione Ecologica comunale è severamente vietato:
 - a. accedere e conferire/prelevare rifiuti da parte di soggetti non autorizzati diversi da quelli di cui all'articolo 7 commi 1 e 2 del presente Regolamento;
 - a) conferire, da parte di utenze domestiche e non domestiche, rifiuti non individuati al precedente articolo 9, compresi i rifiuti di cui all'articolo 7 comma 11 del Regolamento comunale per la Gestione dei Rifiuti e per l'Igiene Ambientale, ad eccezione dei seguenti Codici Identificativi Rifiuto:
 - l. CER 080318, se presente nell'atto autorizzativo rilasciato da parte dell'Ente competente a ciò preposto;

- II. CER 160103, se presente nell'atto autorizzativo rilasciato da parte dell'Ente competente a ciò preposto;
- III. CER 160601, se presente nell'atto autorizzativo rilasciato da parte dell'Ente competente a ciò preposto;
- IV. CER 170107 proveniente solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione, se presente nell'atto autorizzativo rilasciato da parte dell'Ente competente a ciò preposto;
- V. CER 170904 proveniente solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione, se presente nell'atto autorizzativo rilasciato da parte dell'Ente competente a ciò preposto.

ARTICOLO 20

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

1. Al fine di assicurare un'adeguata gestione della Stazione Ecologica comunale ed il corretto conferimento da parte delle utenze è prevista la possibilità di effettuare attività di controllo e sanzionamento dei comportamenti irregolari a cura della Polizia Municipale e delle figure eventualmente incaricate dal competente Ufficio comunale, compresi gli Operatori di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, oltre alle Autorità di controllo previste dalla normativa vigente in materia.
2. Con apposito provvedimento l'Amministrazione Comunale può, in qualunque momento, qualora se ne ravvisi la necessità e l'opportunità, decidere di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo di videosorveglianza ritenuto idoneo per il controllo della Stazione Ecologica comunale e delle aree prospicienti alla medesima. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., e devono essere trattati nel rispetto delle regole e delle modalità stabilite dalla vigente normativa di settore.
3. Nel caso di attivazione di mezzi audiovisivi o di altro mezzo di videosorveglianza, all'ingresso della Stazione Ecologica comunale sono predisposti cartelli che avvertono ed indicano la presenza dell'impianto di videoregistrazione. Le registrazioni effettuate sono utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse alla non ottemperanza dei divieti di cui al precedente articolo 19.

ARTICOLO 21

SANZIONI

1. Le violazioni al presente Regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e da altre normative specifiche vigenti in materia, a norma del disposto dell'articolo 7-bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, sono punite con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81 con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a. l'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente Regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di € 25,00 ed un valore massimo di € 500,00 per ogni infrazione contestata, ad eccezione dei casi individuati alla successiva lettera b);
 - b. l'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi indicati dal Regolamento comunale per la Gestione dei Rifiuti e per l'Igiene Ambientale è soggetta all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 39 del medesimo Regolamento.

2. Il competente Ufficio comunale, sentito il parere della Polizia Municipale e del gestore del servizio, con proprio atto stabilisce l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente comma 1 lettera a), in riferimento all'individuazione delle infrazioni connesse alla non ottemperanza dei divieti di cui al precedente articolo 19 del presente Regolamento.
3. Per le violazioni alle disposizioni contenute nelle Ordinanze comunali adottate in esecuzione del presente Regolamento è stabilita una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.
4. Sono comunque fatti salvi i diritti di terzi e/o del gestore del servizio per il risarcimento di danni subiti causati da conferimenti difformi alle prescrizioni del presente Regolamento.

ARTICOLO 22 RESPONSABILITÀ

1. L'Amministrazione Comunale di Pienza è da ritenersi sollevata ed indenne da ogni responsabilità e/o danno, in caso di dolo e/o colpa del gestore del servizio, ovvero di violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi derivanti da norme di ordine pubblico, ovvero attinenti alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Qualora all'interno della Stazione Ecologica comunale si verificassero incidenti causati dal mancato rispetto da parte degli utenti delle indicazioni impartite dal gestore del servizio, previste nel presente Regolamento, e/o previste nel Regolamento comunale per la Gestione dei Rifiuti e per l'Igiene Ambientale, la responsabilità è direttamente imputabile ai conferitori, ritenendo in tal modo il gestore del servizio sollevato da ogni responsabilità.

ARTICOLO 23 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per tutto quanto non espressamente descritto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di rifiuti urbani e assimilati, di tutela igienico-sanitaria, e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

ARTICOLO 24 OBBLIGATORIETÀ DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale, il gestore del servizio, gli utenti ed i terzi coinvolti nella gestione dell'impianto, sono obbligati al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, ed alle modificazioni che dovessero in seguito essere apportate.

ARTICOLO 25 VALIDITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore una volta approvato ai sensi della vigente normativa ed abroga tutti i regolamenti riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo ed in contrasto con lo stesso.

Allegato 1

Tabella riassuntiva delle attività di recupero e smaltimento, tipologie e quantità massime di rifiuto (art. 208 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.) di cui all'Allegato Tecnico "A" - Rifiuti alla Determinazione Dirigenziale n. 2266 del 02.10.2015

CER	Descrizione	Operazioni di cui agli Allegati B e C parte IV D.lgs. 152/06 e s.m.i.	Quantità massima trattata (t/anno)	Quantità istantanea massima di stoccaggio (t)
150101	Imballaggi in carta e cartone	R13	80	15
200101	Carta e cartone			
150103	Imballaggi in legno	R13	79	5
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137			
200140	Metallo	R13	150	15
150104	Imballaggi metallici			
150102	Imballaggi in plastica	R13	30	5
200139	Plastica			
150107	Imballaggi in vetro	R13	40	6
200102	Vetro			
160103	Pneumatici fuori uso	D15	10	1
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	D15	80	5

CER	Descrizione	Operazioni di cui agli Allegati B e C parte IV D.lgs. 152/06 e s.m.i.	Quantità massima trattata (t/anno)	Quantità istantanea massima di stoccaggio (t)
200121 *	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	R13	1,5	0,15
200123 *	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	R13	20	2
200125	Oli e grassi commestibili	R13	1	0,2
200132	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131	D15	3	2
200133 *	Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	R13	4	1
160601 *	Batterie al piombo			
200134	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133	R13	1	0,5
200135 *	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi	R13	15	3
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	R13	7	1
200201	Rifiuti biodegradabili (sfalci e potature)	R13	150	4
200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense			
200303	Residui della pulizia stradale	D15	300	10

CER	Descrizione	Operazioni di cui agli Allegati B e C parte IV D.lgs. 152/06 e s.m.i.	Quantità massima trattata (t/anno)	Quantità istantanea massima di stoccaggio (t)
200307	Rifiuti ingombranti	D15	200	10
150106	Imballaggi in materiali misti	R13	15	2
200126 *	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125 (oli minerali dalla manutenzione domestica)	R13	1	0,2
200301	Rifiuti urbani non differenziati	D15	20	1
080318	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	R13	1,2	0,2
Totale (t) rifiuti non pericolosi:			1.158,2	82,9
Totale (t) rifiuti pericolosi:			41,5	6,35